



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 60 del 24-02-2015

(n. 391 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSI PROMOSSI DINANZI AL TAR ABRUZZO-SEZ. DISTACCATA DI PESCARA. LIQUIDAZIONE AVVOCATO DELL'ENTE LEONARDINA CASOLI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

PREMESSO che l'Avv. Leonardina Casoli del Foro di Ortona, con determina DAG n.308 del 27 novembre 2014 veniva incaricata della difesa dell'Ente nel giudizio promosso dalla Sig.ra Rapino

Rita ed avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione, della determina di settore n.436/2014 con cui il Dirigente dei Servizi Sociali culturali e Tempo Libero del Comune di Ortona, Dott. D. Galanti ha rigettato l'istanza di assegnazione in sanatoria dell'alloggio ERP di proprietà dell'ATER di Chieti ubicato in Ortona alla Via R. Petrilli;

PREMESSO altresì che la stessa professionista, con determina DAG n.312 del 15 dicembre 2014 veniva incaricata a difendere il Comune di Ortona nel giudizio promosso dalla Sig.ra Budani Emilia dinnanzi al TAR Abruzzo – Sez. distaccata di Pescara e teso ad ottenere l'annullamento, previa sospensione, della determina di settore n.442/2014 con cui il Dirigente del Comune di Ortona, Ing. N. Pasquini ha disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n.28/2014 rilasciato alla Ditta Budani Emilia, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti;

RILEVATO che la predetta professionista, per le prestazioni rese ha trasmesso via pec, prot.n.3281/2014 e prot.n.3587/2015, rispettivamente, le fatture nn.1 e 2 del 23 gennaio 2015, pari all'acconto di €499,96 l'una, comprensiva di IVA e C.P.A. come per legge e quindi per un totale di €999,92;

DATO ATTO che i lotti CIG assegnati alle presenti forniture dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sono i nn.ZB811F3BCE e ZDE12437D5 che saranno citati su tutti gli atti e i documenti relativi alle forniture, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. L.Casoli ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Poste Italiane, Agenzia di Troia (Fg), intestato a Leonardina Casoli, IBAN: IT08D0760115700001019634672;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti, di liquidare in favore dell'Avv. L. Casoli, la somma di €999,92 comprensiva di IVA e CAP, come da fatture nn.1 e 2 del 23 gennaio 2015.
2. Imputare la predetta spesa al Cap.1240 del redigendo bilancio 2015- esercizio provvisorio, residui 2014 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti", impegni n.20140002785 e n.20140003395.

IL COMPILATORE
PM

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 02 marzo 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993